Condizioni di Assicurazione

Casa Protetta

Polizza multirischi per la tutela dell'abitazione e della famiglia.

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo delle Condizioni di Assicurazione
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. B77 – Ed. 07/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

BCC ASSICURAZIONI

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato a **Bcc Assicurazioni S.p.A.**, acquistando la ***polizza*** multirischi **CASA PROTETTA**, sviluppata da Bcc Assicurazioni per le Banche e le Art del circuito ICCREA con lo scopo di tutelare l'assicurato e la sua famiglia dalle conseguenze economiche di eventuali danni all'abitazione e danni involontariamente causati a terzi.

La polizza offre coperture per Incendio e altri danni ai beni, Responsabilità Civile e Assistenza Casa.

Il prodotto può essere sottoscritto da mutuatari, sia persone fisiche che persone giuridiche, per uso abitativo e nel caso di locazione a terzi.

Il prodotto non può essere proposto a soggetti che non hanno case di proprietà, che non sono mutuatari e che, in generale, non hanno alcun interesse specifico verso il fabbricato ad uso abitativo e il relativo contenuto da assicurare.

Il nostro impegno per la sostenibilità
Crediamo che proteggere significhi anche prendersi cura del futuro.
BCC Assicurazioni riconosce l'importanza di agire in coerenza con i principi delle politiche europee di sostenibilità.
Particolare rilievo assume l'impegno verso l'adattamento ai cambiamenti climatici:
BCC Assicurazioni si impegna a sviluppare prodotti che promuovano comportamenti responsabili, indirizzando i clienti a ridurre la propria esposizione ai rischi legati a eventi climatici estremi e a migliorare la consapevolezza sui rischi climatici, con benefici per l'intera collettività.
La garanzia "eventi atmosferici" è allineata agli standard fissati dalla Tassonomia Green dell'Unione Europea prevedendo, tra le altre caratteristiche che determinano l'allineamento:

- l'adozione di misure di adattamento per ridurre i rischi legati agli "eventi atmosferici" (cfr. art. 72 delle condizioni di polizza)
- l'incentivazione, mediante riduzione dello scoperto e/o franchigia, per i clienti che adottano tali misure di adattamento (cfr. art. 15 delle condizion di polizza).

Il premio della garanzia viene determinato basandosi sui dati storici ed integrando anche scenari futuri che tengono conto dei rischi legati ai cambiamenti climatici.

COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del ***Contraente*** e dell'***Assicurato***, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.

IL GLOSSARIO
Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in ***grassetto corsivo***, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: ***polizza***).

Cordialmente,
BCC Assicurazioni S.p.A.

INDICE

INDICE 1
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 4

COSA È SEMPRE ASSICURATO 4
Art. 1 - Beni assicurabili 4
Art. 2 - Primo rischio assoluto 4
Art. 3 - I danni assicurati 4
Art. 4 - Gelo 5
Art. 5 - Lastre 6
Art. 6 - Spese 6

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 6
Art. 7 - Danni d'acqua 6
Art. 8 - Fenomeno elettrico 7
Art. 9 - Eventi atmosferici 7
Art. 10 - Sovraccarico neve 8
Art. 11 - Atti vandalici: Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio 9
Art. 12 - Danni a terzi (ricorso terzi) 9

COSA NON È ASSICURATO 10
Art. 13 - I beni non assicurabili 10

LIMITI DI COPERTURA 10
Art. 14 - I danni non assicurati 10
Art. 15 - Repilogo dei limiti delle garanzie 11

DOVE VALE LA COPERTURA 13
Art. 16 - Validità territoriale 13

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 14

COSA È SEMPRE ASSICURATO 14
Art. 17 - Cosa assicuriamo 14
Art. 18 - Responsabilità civile vita privata e di relazione 14
Art. 19 - Responsabilità Civile proprietà del fabbricato e/o conduzione 16

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 17
Art. 20 - Rc per l'esercizio B&B /affittacamere 17

COSA NON È ASSICURATO 18
Art. 21 - Persone non considerate terzi 18
Art. 22 - Danni non assicurati RC 18

LIMITI DI COPERTURA 19
Art. 23 - Massimo risarcimento 19
Art. 24 - Pluralità di assicurati 19
Art. 25 - Responsabilità solidale 19
Art. 26 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 20

DOVE VALE LA COPERTURA 21
Art. 27 - Validità territoriale 21

SEZIONE ASSISTENZA CASA 22

COSA È SEMPRE ASSICURATO 22
Art. 28 - Gestione della garanzia Assistenza Casa – a chi rivolgersi 22
Art. 29 - Gli immobili assicurabili 22
Art. 30 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato 22
Art. 31 - Spese d'albergo, di rientro anticipato e per l'eventuale invio di riparatori 22
Art. 32 - Spese di trasloco 23
Art. 33 - Prestazioni per gli animali domestici 23

(non operante se acquistata la sezione pet) 23

COSA NON È ASSICURATO **23**
Art. 34 - Cosa non è assicurato 23
Art. 35 - Danni non assicurati 23

LIMITI DI COPERTURA **23**
Art. 36 - Limiti di copertura 23
Art. 37 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio 23
Art. 38 - Limiti di copertura per le singole garanzie 24
Art. 39 - Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza 24
Art. 40 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie 24

DOVE VALE LA COPERTURA **25**
Art. 41 - Validità territoriale 25

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 26

PARTE COMUNE **26**
Art. 42 - A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza 26
Art. 43 - Valutazione del danno 26
Art. 44 - Compiti dei periti 26
Art. 45 - Compensi dei periti 27
Art. 46 - Verifica dei beni assicurati 27
Art. 47 - Esagerazione dolosa del danno 27
Art. 48 - Limite massimo di indennizzo 27
Art. 49 - Anticipo in caso di sinistro 27
Art. 50 - Offerta e pagamento dell'indennizzo 28

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI **28**
Art. 51 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 28
Art. 52 - Rinuncia alla rivalsa 28
Art. 53 - Calcolo del danno 28
Art. 54 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico 29
Art. 55 - Sostituzione dei beni danneggiati con prodotti rigenerati/ricondizionati 29

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE **30**
Art. 56 - Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 30
Art. 57 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza 30

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA CASA **30**
Art. 58 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza casa 30
Art. 59 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare prestazioni non dovute 31

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 32

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO **32**
Art. 60 - Obbligo di dichiarazioni veritiere 32
Art. 61 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio 32
Art. 62 - Modifiche dell'assicurazione 32
Art. 63 - Comunicazioni 32
Art. 64 - Altre assicurazioni 33
Art. 65 - Oneri fiscali dell'assicurazione 33
Art. 66 - Foro competente 33
Art. 67 - Obblighi di Bcc Assicurazioni in caso di mutuo ipotecario o finanziamento 33
Art. 68 - Dolo e colpa grave 33
Art. 69 - Rinvio alle norme di legge 33
Art. 70 - Sanzioni internazionali: assicurazione non operativa 33
Art. 71 - Sconti 34
Art. 72 - Misure di adattamento 34

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO **34**

Art. 73 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio 34
Art. 74 - Pagamento del premio 35

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE 36
Art. 75 - Durata dell'assicurazione 36

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE 36
Art. 76 - Diritto di recesso del contraente 36
Art. 77 - Disdetta dell'assicurazione 36
Art. 78 - Recesso in caso di sinistro 37
Art. 79 - Estinzione anticipata (anche parziale) o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento 37
Art. 80 - Mutuo o finanziamento rinegoziato 38

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 39
GLOSSARIO 43

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 1 - BENI ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni assicura:

1 il fabbricato o la porzione di fabbricato, anche se di proprietà di terzi, con destinazione d'uso:
- abitazione principale, incluso l'eventuale ufficio o studio professionale privato al suo interno
- abitazione secondaria
- abitazione data in locazione a terzi
- abitazione in costruzione o ristrutturazione
- abitazione vuota e non occupata

Fabbricato in comproprietà o condominio: se l'assicurazione è stipulata per una parte del fabbricato, sono comprese anche le quote di proprietà comune (comprese le parti comuni).

Le garanzie valgono per fabbricati comunque costruiti.

ART. 2 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata fino alla somma assicurata indicata in polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione dell'art.1907 C.C.

ESEMPIO
Esempio applicazione Primo Rischio Assoluto
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in polizza: 50.000 euro (massimo danno che l'Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro)
In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro (massima esposizione)
In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 10.000 euro
Esempio applicazione regola proporzionale:
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in polizza: 50.000 euro
In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro
In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 10.000 euro.

ART. 3 - I DANNI ASSICURATI

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

1 incendio
2 fulmine
3 esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
4 implosione
5 caduta o urto accidentale di aeromobili, di meteoriti, di satelliti, di corpi orbitanti volanti, velivoli spaziali o loro parti o cose trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi
6 urto di veicoli in transito sulla via pubblica che non appartengono all'Assicurato o al Contraente e non sono al suo servizio
7 onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica
8 caduta accidentale di ascensori e montacarichi.

Sono compresi anche:

9 **Danni conseguenti a:**
- sviluppo di fumi, gas e vapori
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento
- colaggio o fuoriuscita di liquidi

se causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio che hanno colpito i beni assicurati o altri beni che si trovano entro 50 metri da quelli assicurati.

10 Danni a prodotti alimentari in frigoriferi e congelatori
per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno. La garanzia è valida se la mancata o diminuita produzione del freddo dura almeno 12 ore continuate.

11 Danni per perdita canoni di locazione
se il fabbricato è locato a terzi e l'Assicurato non può ricevere il canone di locazione perché i locali sono danneggiati a causa di un sinistro indennizzabile, ***Bcc Assicurazioni*** indennizza la parte del canone che l'Assicurato non può ricevere per il periodo necessario a ripristinare i locali e al massimo per 3 mesi.

12 Danni ad Autovettura assicurata
Bcc Assicurazioni paga un indennizzo aggiuntivo in caso di danni all'auto di proprietà del Contrante o di uno dei familiari conviventi, se:
- il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio o evento atmosferico che coinvolgono anche l'auto
- al momento del sinistro, l'auto è custodita nell'autorimessa che fa parte o è una pertinenza del fabbricato dell'abitazione principale
- i danni non sono riparabili e comportano la demolizione totale dell'auto, provata da documentazione rilasciata dal PRA.

Devono essere presenti tutte le condizioni elencate.

13 Danni da furto a fissi e infissi
Bcc Assicurazioni rimborsa le spese per rimpiazzare i fissi e gli infissi in caso di furto e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato. La garanzia è valida se assicurato il fabbricato di proprietà.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ESEMPIO:

Esempio applicazione Franchigia:
Danno accertato: 5.000 euro
Franchigia fissa: 1.000 euro
Indennizzo: 4.000 euro (5.000 – 1.000).

Esempio applicazione Scoperto
Danno accertato: 5.000 euro (inferiore alla somma assicurata pari a 10.000 euro)
Scoperto: 10%
Indennizzo: 4.500 euro (10% di 5.000).

Danno accertato: 8.000 euro (superiore alla somma assicurata pari a 5.000 euro) e Scoperto: 10%
Indennizzo: 5.000 euro, ovvero sarà liquidata l'intera somma assicurata.

Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso.

ART. 4 - GELO
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato dovuti a rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni installati all'interno dell'abitazione, causata da gelo.

Cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni causati da rotture di impianti e condutture:
- posti all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e protetti o meno da nicchie, armadi o contenitori simili
- interrati, anche se protetti da coibentazioni
- posti nell'abitazione sprovvista di impianto di riscaldamento o con l'impianto spento o non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 5 - LASTRE

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti alle lastre che fanno parte del fabbricato assicurato, incluse quelle che fanno parte di elettrodomestici, causati da rotture accidentali non indennizzabili da altre garanzie della presente sezione.

Cosa non è assicurato

Sono escluse:

a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre

b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli

c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 6 - SPESE

Cosa è assicurato

Se il sinistro è indennizzabile, sono comprese nella somma assicurata, le spese, conseguenza diretta e materiale del danno, necessarie per:

1 demolire, sgomberare, trasportare, e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro

2 rimuovere, ricollocare, traslocare e depositare il contenuto dell'abitazione principale inagibile, per il periodo necessario a ripristinarla

3 ricercare, riparare o sostituire i tubi e i relativi raccordi che hanno causato la dispersione di gas avvenuta nelle parti di impianto di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato che si trovano all'interno dei muri, comprese le spese per demolire o ripristinare parti del fabbricato.
La dispersione deve essere accertata dall'Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato

4 il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito da rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato

5 rifare i documenti personali dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati dal sinistro

6 un alloggio sostitutivo (albergo o altre sistemazioni) mentre l'abitazione principale è inabitabile a causa del sinistro, al massimo per tre mesi.

Sono compresi anche:

7 i guasti ai beni assicurati, causati dall'Assicurato, da terzi o per ordine dell'Autorità, per impedire o arrestare gli eventi assicurati in questa sezione

8 gli oneri di urbanizzazione conseguenti a sinistro e gli onorari dei progettisti e consulenti per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori. Il rimborso di queste spese è subordinato alla ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dal sinistro. Sono escluse le multe, le ammende e le sanzioni amministrative.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 7 - DANNI D'ACQUA

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- **fuoriuscita di acqua condotta**, per rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato, solo se la rottura riguarda le parti di impianto stabilmente installate all'interno dei muri a servizio del fabbricato assicurato, solo se la rottura riguarda le parti di impiantistica fisse e non i raccordi mobili (ad esempio flessibili)
- **fuoriuscita di acqua da elettrodomestici** per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra questi elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato assicurato
- **traboccamento o rigurgito** di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato
- **infiltrazione acqua piovana** dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali.

Spese:
sono comprese le spese per riparare la rottura e quelle necessarie per ricercare il guasto, per demolire e ripristinare parti di fabbricato.

Cosa non è assicurato
sono esclusi i danni causati da:
- umidità e stillicidio e rottura degli impianti automatici di estinzione
- guasti o rottura delle condutture completamente interrate
- gelo, anche alle condutture o tubi interrati o installati all'esterno del fabbricato
- operazioni di prova o di collaudo o durante l'installazione degli elettrodomestici stessi
- difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore
- usura dei materiali o carenza di manutenzione.

La garanzia non è valida se il fabbricato è in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ESEMPIO
Il tubo dell'acqua della cucina, all'interno delle mura del fabbricato assicurato, si rompe accidentalmente provocando una perdita d'acqua e la conseguente macchia gialla sul muro. La garanzia acqua condotta copre le spese necessarie per:
- demolire la parte di muro interessata
- ricercare e riparare il guasto
- tinteggiare la parete.

ART. 8 - FENOMENO ELETTRICO
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti dovuti a correnti, scariche e altri fenomeni elettrici derivanti da qualsiasi causa a:
a) impianti, macchine, circuiti elettrici ed elettronici che sono di pertinenza del Fabbricato assicurato esclusi gli impianti di energia rinnovabile e le batterie di accumulo
b) apparecchi mobili elettrici ed elettronici per uso domestico o per hobby che fanno parte del contenuto se assicurato

Cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni:
- dovuti a usura o manomissione o difetti di materiali
- riconducibili a carenza di manutenzione
- causati da correnti galvaniche
- ad apparecchi elettrici ed elettronici a uso professionale (ad esempio droni, cellulari aziendali)
- alle lampadine.

La garanzia non è valida se il fabbricato è in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.
Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 9 - EVENTI ATMOSFERICI
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato, causati da:
1 uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare se gli effetti sono riscontrabili su più cose/beni nella stessa zona
2 grandine

3 bagnamento, all'interno dell'abitazione, se avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici dei punti precedenti.

Cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni causati da:
- mareggiata e penetrazione di acqua marina
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- gelo, neve e sovraccarico neve
- franamento del terreno o smottamento del terreno
- valanghe e slavine
- alluvioni, inondazioni e allagamenti in genere

anche se si verificano in seguito agli eventi atmosferici del punto **1** e **2** nonché i danni di bagnamento diversi da quelli del punto **3**.

Sono esclusi i danni subiti:
1 da lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit)
2 dagli impianti di energia rinnovabile (se non è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili)
3 dai comignoli senza contestuale breccia o lesioni subiti dal tetto
4 dagli enti esterni al corpo del fabbricato, ad eccezione di cancelli, le recinzioni e le pompe di calore
5 dalle insegne, tende e/o tendoni parasole o frangisole
6 dai fabbricati, dai porticati e dalle tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche e casette e quanto in esse contenuto
7 dalle verande, dehors e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze se costruiti in materiale plastico o combustibile diverso da legno lamellare
8 dai beni mobili all'aperto.

Sono comunque esclusi i danni che non pregiudicano la funzionalità del bene.
La garanzia non è valida se il fabbricato è:
-vuoto e non occupato
-in costruzione o in ristrutturazione a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 10 - SOVRACCARICO NEVE
Cosa è assicurato
Bcc Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve.

Cosa non è assicurato
La garanzia non è valida se i fabbricati:
- non sono conformi alle norme sui carichi e sovraccarichi di neve, in vigore al momento della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto
- sono in costruzione, ristrutturazione o rifacimento a meno che i lavori siano ininfluenti sulle cause dell'evento.

Sono esclusi i danni causati:
- da scivolamento della neve sui tetti o dalle coperture del fabbricato e dal trascinamento, per esempio, di comignoli, tegole, grondaie, antenne
- da valanghe, slavine,
- da gelo, anche se dovuto a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia
- a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

- a impianti di energia rinnovabile (se non è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili); questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 11 - ATTI VANDALICI: TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Cosa è assicurato

Bcc Assicurazioni indennizza:

1 i danni materiali e diretti causati a fabbricato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, in conseguenza di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici di terzi

2 gli altri danni materiali e diretti causati a fabbricato, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati
- contaminazione di sostanze chimiche, biologiche e nucleari
- interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni
- guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato.

Inoltre, è valida per gli impianti di energia rinnovabile se è stata attivata la sezione Energie Rinnovabili.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 12 - DANNI A TERZI (RICORSO TERZI)

Cosa è assicurato

Entro il massimale assicurato, ***Bcc Assicurazioni*** risarcisce le somme (capitale, interessi, spese) che l'Assicurato deve pagare secondo la legge[1], per danni materiali e diretti a beni di terzi causati da sinistro indennizzabile in base alle condizioni di questa sezione. La garanzia è valida anche per colpa grave dell'Assicurato.

Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi fino al 10% del massimale assicurato.

In caso di procedure civili o penali contro di lui, l'Assicurato deve:

- informare subito ***Bcc Assicurazioni***
- fornire i documenti e le prove utili alla difesa
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di ***Bcc Assicurazioni***.

[1] Art. 2043 del Codice civile

ESEMPIO:
A causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppia un incendio che brucia il tetto della casa. L'incendio si propaga al tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una polizza sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio tetto e se nella polizza è compreso il "riscorso terzi" la polizza sulla casa pagherà anche i danni al tetto del vicino.
È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la responsabilità civile della proprietà del fabbricato.

Cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni:
- a beni che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:
a) il Contraente, l'Assicurato
b) il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine che appartiene al suo nucleo familiare o convive con lui
c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica
d) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[2] e i loro amministratori.

Bcc Assicurazioni può assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Bcc Assicurazioni paga le spese legali nel limite del 25% della somma assicurata[3].

La garanzia deve essere attivata obbligatoriamente nella presente sezione o nella sezione di Responsabilità Civile.
Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 13 - I BENI NON ASSICURABILI
Bcc Assicurazioni non assicura abitazioni e fabbricati:
1 diversi da ville, case a schiera e appartamenti
2 abbandonati
3 in cattivo stato di manutenzione
4 in paesi esteri
5 abusivi o dichiarati inagibili al momento della sottoscrizione della polizza.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 14 - I DANNI NON ASSICURATI
Bcc Assicurazioni non indennizza i danni causati:
1 da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione diversi da quanto previsto all'art. 11 - Atti vandalici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio
2 da esplosione o da calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3 con dolo del Contraente o dell'Assicurato
4 da eventi atmosferici diversi da quanto previsto all'art. 9 - Eventi atmosferici
5 da mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo e da qualunque altra calamità naturale

[2] art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974
[3] art. 1917 del codice civile

6 da smottamento, franamento e cedimento del terreno, a meno che non siano causati da terremoto, inondazione e alluvione
7 da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi assicurati
8 alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

Sono esclusi inoltre i danni indiretti come, ad esempio:
- cambiamenti di costruzione
- mancanza di godimento o perdita dei canoni di locazione, se non espressamente coperti
- danni non materiali ai beni assicurati.

ART. 15 - REPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo (euro)	Franchigia / Scoperto (euro)
3.1	Incendio	la somma assicurata	===
3.2	Fulmine	la somma assicurata	===
3.3	Esplosione, scoppio	la somma assicurata	===
3.4	Implosione	la somma assicurata	===
3.5	Caduta o urto accidentale di aeromobili	la somma assicurata	===
3.6	Urto di veicoli	la somma assicurata	===
3.7	Onda sonica	la somma assicurata	===
3.8	Caduta accidentale di ascensori e montacarichi	la somma assicurata	===
3.9	Danni conseguenti	la somma assicurata	===
3.10	Danni a prodotti alimentari in frigoriferi e congelatori	500 per sinistro	50 per sinistro
3.11	Danni per perdita canoni di locazione	3 mesi massimo 4.000 per sinistro	===
3.12	Danni ad Autovettura assicurata	- 1.000 per sinistro se autovettura assicurata RC Auto con Bcc Assicurazioni - 500 per sinistro se autovettura NON assicurata RC Auto con Bcc Assicurazioni	150 per sinistro
3.13	Danni da furto a fissi e infissi	1.500 per sinistro e 3.000 per annualità	===
4	Gelo	3.000 per sinistro e annualità	250 per sinistro
5	Lastre	1.000 per lastra e 3.000 per sinistro	150 per sinistro
6.1	Spese di demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento	25% del danno indennizzabile con il minimo di 1.000	===
6.2	Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco, deposito	10% del danno indennizzabile con il massimo di 5.000	===
6.3	Dispersione gas	2.000 per sinistro e 4.000 per annualità	150 per sinistro
6.4	Rimpiazzo combustibile	1.000 per sinistro	===

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo (euro)	Franchigia / Scoperto (euro)
6.5	Rifacimento documenti	500 per sinistro	===
6.6	Alloggio sostitutivo	3 mesi massimo 3.000 per sinistro	===
6.7	Spese per impedire/arrestare il danno	la somma assicurata	===
6.8	Oneri di urbanizzazione e onorari dei progettisti e consulenti	10.000 per sinistro	===
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Art. / Comma	**Garanzia**	**Limite indennizzo (euro)**	**Franchigia / Scoperto (euro)**
7	Danni d'acqua	12.500 per sinistro e annualità	250 per sinistro
	Danni d'acqua piovana	2.000 per sinistro e annualità	150 per sinistro
	Danni d'acqua – spese ricerca guasto	3.000 per sinistro e per annualità	150 per sinistro
8	Fenomeno elettrico	6.000 oppure 10.000 per sinistro e per annualità (gli impianti di energia rinnovabile sono assicurabili con la sezione Energie Rinnovabili)	• 250 per sinistro se limite di indennizzo 6.000 • 500 per sinistro se limite di indennizzo 10.000
9	Eventi atmosferici	la somma assicurata (gli impianti di energia rinnovabile sono assicurabili con la sezione Energie Rinnovabili)	• scoperto del 10 % con il minimo di 500 euro in caso di appartamento • scoperto del 20 % con il minimo di 500 euro in caso di Villa
9	Eventi atmosferici (punto 2 grandine)	80% della somma assicurata ridotto a 1.000 per lastra e 5.000 per anno per lastre e lucernai senza contestuale danneggiamento a fissi e infissi	• scoperto del 10 % con il minimo di 500 euro in caso di appartamento • scoperto del 20 % con il minimo di 500 euro in caso di Villa
	Eventi atmosferici (punto 2 grandine su cappotto termico al fabbricato)	5% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro per anno assicurativo	
10	Sovraccarico neve	100% della somma assicurata (gli impianti di energia rinnovabile sono assicurabili con la sezione Energie Rinnovabili)	150 per sinistro

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo (euro)	Franchigia / Scoperto (euro)
11	Atti vandalici: Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio	la somma assicurata (gli impianti di energia rinnovabile sono assicurabili con la sezione Energie Rinnovabili)	150 per sinistro
12	Danni a Terzi	1.000.000 per sinistro e annualità	===
	Danni a Terzi – interruzione/sospensione di attività	10% del massimale assicurato	===

Se sono presenti misure di adattamento previste all'art. 72, lo scoperto e/o franchigia delle garanzie fenomeno elettrico, eventi atmosferici e sovraccarico neve sono ridotti del 50%.

Garanzia	Franchigia/Scoperto (euro)
Fenomeno elettrico	125 per sinistro se limite di indennizzo 6.000 250 per sinistro se limite di indennizzo 10.000
Evento atmosferico	scoperto del 5% con il minimo di 250 euro in caso di appartamento scoperto del 10 % con il minimo di 250 euro in caso di Villa
Sovraccarico neve	75 euro per sinistro

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 16 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale entro i confini della Repubblica Italiana e dello Stato Città del Vaticano per le ubicazioni indicate in Polizza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 17 - COSA ASSICURIAMO

Cosa è assicurato

L'Assicurato, inclusi i suoi familiari, è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per i ***danni corporali e materiali*** involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifica in relazione:

- ai rischi della vita privata, della vita di relazione e in generale di tutte le attività del tempo libero **(Garanzia RC Vita privata**)

- alla proprietà dei fabbricati destinati a civile abitazione se ubicati nel Territorio della Repubblica Italiana (**Garanzia Rc Proprietà del fabbricato**).

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

È possibile attivare le coperture nel seguente modo:
- Vita privata e di relazione
- Proprietà del fabbricato
- Proprietà del fabbricato e vita privata.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'***Assicurato*** e dei suoi ***familiari*** per i ***danni corporali*** e ***materiali*** causati a terzi nella vita privata, nella vita di relazione e nelle attività del tempo libero.

Vita privata

Sono, per esempio, i danni:

1 che derivano dalla conduzione del ***fabbricato*** o parte di ***fabbricato*** che è destinato a ***abitazione principale***, ***secondaria*** o di temporanea villeggiatura dell'***Assicurato*** e del loro ***Contenuto*** se non è attivata l'Rc della proprietà del fabbricato

2 che derivano dalla proprietà e dall'uso di arredamento, di beni mobili, di elettrodomestici, di radio e TV e degli impianti di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture simili e dai balconi dove sono installate), di piccoli veicoli a motore - se non soggetti all'***assicurazione*** RC Obbligatoria - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, ***nelle abitazioni principali*** e ***secondarie*** dell'***Assicurato***

3 che derivano da azioni dei figli minori non emancipati o delle persone sotto la tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi, anche quando sono affidati temporaneamente a persone che non appartengono al nucleo familiare dell'***Assicurato***, inclusi i ***danni corporali*** subiti da queste persone

4 che derivano da azioni di minori affidati alla temporanea custodia dell'***Assicurato***

5 che derivano da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, se conseguenti a danni indennizzabili

6 a cose di terzi causati da ***incendio***, ***scoppio*** ed ***esplosione*** dei beni di proprietà o detenuti dall'***Assicurato***, compresi i danni:
- causati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'***Assicurato*** se si trovano in aree private non a uso pubblico. Sono esclusi i danni ai veicoli
- che derivano dall'uso di camere di albergo, camere ammobiliate, ***appartamenti*** di residence e di strutture simili, ***appartamenti*** e locali in genere presi in ***locazione*** per villeggiatura o turismo, a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi

7 ***materiali*** causati da
- spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'***Assicurato***
- rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari a uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

Vita di relazione

Sono, per esempio, i danni:

8 che derivano dalla partecipazione, come genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive e altre attività autorizzate dalle autorità scolastiche

9 che derivano da comportamento colposo dell'assicurato in quanto pedone

10 che derivano dalla responsabilità dell'***Assicurato*** quando fa attività di volontariato, escluse le prestazioni medico-sanitarie

11 da intossicazione o avvelenamento causati da cibi, bevande e simili somministrati dall'Assicurato

12 che derivano:

- da proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti)
- da conduzione di cavalli e altri animali da sella a uso personale.

È compresa la responsabilità civile delle persone che per conto dell'***Assicurato*** hanno in consegna o custodia temporanea gli animali.

Sono esclusi i cani iscritti nel registro dei "Cani morsicatori" e con problemi di comportamento tenuto dai servizi veterinari[4]

13 causati a terzi, trasportati e non trasportati, da figli minori o da persone sotto tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi che usano veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore:

- all'insaputa e contro la volontà dell'Assicurato
- in violazione delle norme

La garanzia vale solo per la rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC del veicolo o natante

14 causati a terzi dall'***Assicurato*** o dai suoi ***familiari*** trasportati su veicoli o natanti di proprietà altrui, inclusi i danni a terzi trasportati sui veicoli e natanti stessi. Sono esclusi i ***danni materiali*** al veicolo o al natante

15 causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni da ***collaboratori domestici*** dell'***Assicurato***, ad esempio:

- badanti
- autisti
- giardinieri
- baby-sitter e persone alla pari cui sono affidati i figli minori non emancipati o le persone sotto tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi

16 ***corporali*** (escluse le malattie professionali) causati da infortunio, subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai ***collaboratori domestici*** dell'***Assicurato***. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato se al momento del sinistro, l'Assicurato:

- è in regola con gli obblighi assicurativi di legge
- non è in regola per comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti

17 causati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e ***valori*** in genere, smartphone.

Tempo libero

Sono per esempio i danni:

18 che derivano dalla proprietà, detenzione e uso di armi da tiro a segno, da tiro a volo e simili, di fucili subacquei, se l'***Assicurato*** è in regola con le norme

19 causati dalla proprietà, possesso, uso di:

- surf, windsurf

[4] Ministero della salute - Ordinanza del 12 Dicembre 2006 e successive modifiche

- barche a vela o a remi, senza motore, lunghe massimo 6,50 m.

Solo per i ***danni corporali***, sono terzi le persone trasportate su questi mezzi, se omologati al trasporto di persone

20 che derivano dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove e allenamenti, se non esercitati a livello professionistico

21 causati da attività di bricolage, pesca, giardinaggio, orticultura, campeggio

22 che derivano dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (escluso il valore dei modelli)

23 causati dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche elettrici, di monopattini, di pattini a rotelle, di passeggini, di tricicli, di carrozzine per disabili (a braccia e a motore) e di veicoli a braccia per disabili. L'assicurazione vale anche per i monopattini per i quali non è previsto l'obbligo di legge.

Per tutte le garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO E/O CONDUZIONE

Cosa è assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'***Assicurato*** e dei suoi ***familiari*** per i ***danni corporali*** e ***materiali***, causati a terzi, conseguenti alla proprietà/conduzione o alla sola conduzione del ***fabbricato*** o porzione di ***fabbricato.***

Vale per:

a) le abitazioni principali e secondarie dell'Assicurato

b) gli immobili dati in uso a terzi

Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b)

- gli ospiti degli immobili sono considerati terzi (eccezione: art. 21 - Persone non considerate terzi)

Per i fabbricati di cui alla lettera b):

- i locatari/usufruttuari/comodatari degli immobili sono considerati terzi

Sono compresi, per esempio, i danni causati da:

1 lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato o parte del fabbricato

2 lavori di manutenzione straordinaria[5], per la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto Committente dei lavori

3 proprietà di viali e strade private, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di attrezzature sportive e da gioco, di piscine, di parchi, di orti, di giardini comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto

4 mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture simili, da marciapiedi o dalle aree di accesso all'abitazione

5 spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale di:

a) impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento stabilmente installati all'interno dei muri, compresi canali pluviali o grondaie, se di pertinenza del ***fabbricato***; sono compresi anche i danni da rottura causata da gelo (eccezione--> art. 22 - Danni non assicurati, lettera n)

b) scarichi fognari di pertinenza del ***fabbricato***.

Sono esclusi i danni derivanti da:

-rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il fabbricato

-rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica.

[5] compresi i danni indicati nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Bcc Assicurazioni indennizza anche i danni:

6 causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze fuoriuscite per rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture stabilmente installati

7 che derivano da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, se conseguenti a danni materiali indennizzabili

8 a cose di terzi causati da incendio, scoppio ed esplosione di beni di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

Le garanzie dei punti 6, 7 e 8 valgono entro il massimale RC per sinistri che si verificano nello stesso anno assicurativo.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 20 - RC PER L'ESERCIZIO B&B /AFFITTACAMERE

Cosa è assicurato

L'***Assicurato*** è coperto per quanto deve risarcire in base alla legge (capitale, interessi e spese) per ***danni corporali*** e ***materiali*** causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività di ***Bed & Breakfast*** e affittacamere se l'attività:

- è svolta nell'***abitazione principale*** o in locali di ***dipendenze*** che si trovano nell'ambito dell'ubicazione assicurata
- è esercitata nel rispetto delle norme
- è limitata al servizio di alloggio e prima colazione
- è esercitata in massimo 5 stanze e 10 posti letto

Per il limite di ***risarcimento***, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o ***appartamenti***.

Somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione

Il ***massimale*** vale per uno o più ***sinistri:***
- che hanno origine da una stessa causa
- per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della ***polizza***

Cose consegnate o non consegnate

La garanzia comprende i danni dei quali l'***Assicurato*** deve rispondere per legge[6] per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Cosa non è assicurato

La garanzia non vale per:

- denaro, valori, gioielli e preziosi
- veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute
- oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
- danni causati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura
- danni causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti simili.

NOTA BENE:
La garanzia Danni a Terzi da incendio (Ricorso Terzi) s'intende operante se non attivata nella sezione Incendio e altri danni ai beni (--> art. 12).

6 ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile

COSA NON È ASSICURATO

ART. 21 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

fisiche

- il ***Contraente*** o l'***Assicurato***
- il coniuge
- il convivente "more uxorio" e i relativi figli, in affidamento congiunto/condiviso
- i figli anche se non convivono con l'***Assicurato***: legittimi o legittimati, adottivi e in affido
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, naturali di figli legalmente riconosciuti, ecc.)
- se convivono con l'Assicurato, i parenti o gli affini.

Per i ***danni materiali*** causati da spargimento di liquidi e da ***incendio***, ***scoppio*** ed ***esplosione*** di cose dell'***Assicurato***, i genitori e i figli sono considerati terzi solo se risiedono (certificato anagrafico di stato di famiglia) e abitano in porzione indipendente dello stesso ***fabbricato*** dell'***Assicurato***.

Persone giuridiche

- il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore e persone che si trovano con loro in rapporto di parentela
- società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate [7] e i loro amministratori
- dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria che subiscono il danno durante lo svolgimento del lavoro o del servizio (eccezione: --> art. 18.16)

ART. 22 - DANNI NON ASSICURATI RC

Bcc Assicurazioni non copre i danni:

a) causati con dolo dall'***Assicurato*** e dai suoi ***familiari***. Sono però inclusi i danni a terzi da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone sotto tutela dell'***Assicurato*** e con lui conviventi e di cui deve rispondere

b) causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e i danni che, in relazione ai ***rischi*** assicurati, si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

c) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo i danni causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati

d) che derivano da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;

e) che derivano dalla detenzione o uso di esplosivi

f) che derivano da o sono conseguenza di emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;

g) che si verificano in occasione di atti di guerra dichiarata e non dichiarata, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e invasione

h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di ***atti di terrorismo***, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni

i) che sono conseguenza di fatti accaduti durante la caccia

j) causati dalla pratica di sport professionistici

[7] art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974

k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere
l) derivanti e conseguenti ad attività industriali, commerciali, artigianali, e professionali, incluse quella medica/paramedica/sanitaria dell'***Assicurato*** o di terzi e a ogni attività a scopo di lucro
m) causati da ***furto***, ***rapina***
n) causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali o gelo
o) che derivano dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC Veicoli e Natanti
p) alle cose che l'***Assicurato*** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Sono invece inclusi danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali (ma non denaro, oggetti preziosi, valori e smartphone) ***portati*** da ospiti occasionali
q) a cose di terzi da ***incendio***, ***esplosione*** o ***scoppio*** di beni dell'***Assicurato*** o da lui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 18 - Garanzia responsabilità civile vita privata e di relazione punto 6) e all'Art. 19 - Garanzia Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione punto 8) delle presenti Condizioni di ***Assicurazione***
r) da droni classificati SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) soggetti a obbligo di assicurazione come da regolamento ENAC (ed. 3 del 11 novembre 2019)
s) che sono conseguenza di multe, ammende, sanzioni in genere e spese di giustizia penale.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 23 - MASSIMO RISARCIMENTO

Bcc Assicurazioni non risponde per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia Responsabilità Civile scelta (vita privata e/o proprietà e conduzione), anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RC e la garanzia all'art. 18 punto 16 (RCO).

ART. 24 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I massimali indicati in polizza per il danno relativo alla richiesta di risarcimento restano, ad ogni effetto sono unici, anche nel in caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 26 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Articolo/Comma	**Garanzia**	**Limite di indennizzo (euro)**	**Franchigie / scoperti (euro)**
18	Responsabilità civile vita privata e di relazione	Massimale assicurato	100 euro per sinistro per tutti i danni materiali
18	Responsabilità civile vita privata e di relazione (Per i sinistri avvenuti in USA/Canada/Messico)	Il massimale comprensivo delle spese di difesa Art. 1917 Codice civile	
18.5	Danni a cose di terzi conseguenti a interruzione o sospensione di attività	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
18.6	Danni da incendio, scoppio, esplosione	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
18.7	Danni da spargimento di liquidi	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 150 euro
18.16	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Massimale assicurato	2.500,00 per sinistro
19	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione	Massimale assicurato	100 per sinistro per tutti i danni materiali
19.5	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione – spargimento liquidi	20.000 per anno	10% del danno con il minimo di 250 euro
19.6	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione – inquinamento accidentale	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
19.7	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione - Interruzione o sospensione di attività	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
19.8	Responsabilità civile proprietà del fabbricato e/o conduzione - Incendio, scoppio, esplosione	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	10% del danno con il minimo di 250 euro
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Articolo/Comma	**Garanzia**	**Limite di indennizzo (euro)**	**Franchigie / scoperti (euro)**
20	Rc per l'esercizio B&B e affittacamere	Massimale assicurato	====
	Rc per l'esercizio B&B e affittacamere – cose consegnate	600 euro per sinistro	100 euro per sinistro
	Rc per l'esercizio B&B e affittacamere – cose NON consegnate	300 euro per sinistro	100 euro per sinistro

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 27 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Vita privata e di relazione

La garanzia vale per:

- i residenti in Italia e nello Stato Città del Vaticano
- i danni che avvengono in tutto il Mondo.

In Usa, Canada e Messico la garanzia vale per i ***danni corporali*** e materiali entro i limiti di ***risarcimento*** indicati nello schema riepilogativo. Sono esclusi quelli a carattere punitivo o esemplare.

Se l'***Assicurato*** trasferisce la residenza all'estero, deve comunicarlo all'intermediario che modifica il contratto escludendo la garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione.

In questo caso l'***Assicurato*** ha diritto al rimborso del ***premio*** imponibile pagato e non goduto per il periodo residuo.

Proprietà e/o conduzione delle abitazioni e di altri fabbricati

La garanzia vale per i ***fabbricati*** sul territorio della Repubblica Italiana.

SEZIONE ASSISTENZA CASA

COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 28 - GESTIONE DELLA GARANZIA ASSISTENZA CASA – A CHI RIVOLGERSI

In caso di ***sinistro***, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di ***Assicurazione***, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa ***BLUE ASSISTANCE S.p.A***. (di seguito denominata ***Blue Assistance***) e ***BCC ASSICURAZIONI*** S.p.A.

ART. 29 - GLI IMMOBILI ASSICURABILI

I beni immobili che possono essere assicurati e beneficiare delle prestazioni della garanzia assistenza sono quelli con destinazione d'uso residenziale, indicati in polizza.

ART. 30 - INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

Blue Assistance, in caso di emergenza, invia presso l'immobile assicurato e su richiesta del ***Contraente/Assicurato*** o di una delle persone in esso residenti:

1. **un elettricista** se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'immobile assicurato a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme
2. **un fabbro**, se è impossibile accedere nell'immobile assicurato a causa del ***furto***, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello ***scasso*** delle serrature
3. **un fabbro**, se sono insicuri i locali dell'immobile assicurato a causa della compromessa funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di ***furto*** tentato o consumato, ***incendio***, fulmine, ***scoppio***, ***esplosione***, atti vandalici o ***allagamento***
4. **un idraulico**, se l'immobile assicurato è allagato o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico
5. **un idraulico**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
6. **personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se, in un punto qualsiasi dell'immobile assicurato, si è verificato un ***allagamento*** o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico
7. **personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile assicurato a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico
8. **un sorvegliante**, per un periodo massimo di 12 ore, se la sicurezza dell'immobile assicurato è compromessa a causa di atti di vandalismo, di ***furto*** o di tentato ***furto***
9. **un termoidraulico** per ripristinare, nell'arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l'impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco è segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i pezzi di ricambio necessari.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 31 - SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO E PER L'EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI

Blue Assistance, in caso di ***furto***, tentato ***furto***, ***incendio***, fulmine, ***esplosione*** e ***scoppio*** ai danni dell'immobile assicurato, si obbliga a:

1. organizzare il pernottamento in albergo dei residenti, se l'immobile assicurato è inagibile
2. fornire a uno dei residenti un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il suo immediato rientro nell'immobile assicurato, se, al momento del ***sinistro***, tutti i residenti si trovano a più di 50 km di distanza; se il residente nell'immobile assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo sul posto, ***Blue Assistance*** mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso
3. inviare un riparatore o un manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi. Il costo della prestazione è a totale carico del ***Contraente***
4. inviare un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando è già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore e il periodo di garanzia legale a carico del venditore); il riparatore sarà inviato nelle 24 ore

successive alla segnalazione del guasto, ma non decorrenti nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 32 - SPESE DI TRASLOCO

In caso di incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto che determini l'inagibilità per almeno 30 giorni dell'immobile assicurato, Blue Assistance organizza il trasloco del suo mobilio in un altro immobile ad uso residenziale o in un deposito che siano ubicati in Italia.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

ART. 33 - PRESTAZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI (NON OPERANTE SE ACQUISTATA LA SEZIONE PET)

In caso di malattia o infortunio di un animale domestico accudito nell'immobile assicurato, Blue Assistance fornisce:

1 una consulenza veterinaria telefonica sulla patologia dell'animale domestico

2 la comunicazione telefonica dei recapiti dei Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova e delle indicazioni per raggiungerli.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti --> Schema Riepilogativo.

COSA NON È ASSICURATO

ART. 34 - COSA NON È ASSICURATO

Non sono assicurabili gli immobili con ***destinazione d'uso*** diversa da civile abitazione.

ART. 35 - DANNI NON ASSICURATI

Blue Assistance non fornisce alcuna prestazione:

1 per i ***sinistri*** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, ***atti di terrorismo*** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

2 per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio

3 per i danni causati da abuso di alcolici o psicofarmaci e quelli causati da uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni

4 per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

LIMITI DI COPERTURA

ART. 36 - LIMITI DI COPERTURA

Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza:

- sono erogate direttamente da ***Blue Assistance*** o da soggetti esplicitamente autorizzati da ***Blue Assistance***.
- sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa, fino a un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Se le prestazioni non vengono utilizzate, ***Blue Assistance*** non ***indennizza*** o fornisce prestazioni alternative di alcun genere a compensazione.
Gli interventi su ***abitazioni*** di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che ***Blue Assistance*** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale interessata.
Se per la Garanzia Assistenza sono state sottoscritte più ***assicurazioni*** presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella sottoscritta con ***Bcc Assicurazioni***, ***Blue Assistance***, nei limiti e alle condizioni di questa sezione, rimborsa solo gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'***Assicurato*** e non corrisposti dalla Compagnia assicuratrice che ha emesso la ***polizza*** attivata.

ART. 37 - DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI O DEL CONDOMINIO

Se è stata accertata la responsabilità di terzi o del condominio nel causare i ***danni*** per cui è stata attivata la garanzia assistenza, Blue ***Assistance*** può rivalersi direttamente verso di loro per l'intero costo delle prestazioni erogate.

ART. 38 - LIMITI DI COPERTURA PER LE SINGOLE GARANZIE

1 **Interventi di emergenza: elettricista, fabbro, idraulico, termoidraulico** (--> art. 30 punti 1,2,3,4,5,9): sono esclusi i costi dei materiali necessari per le riparazioni
2 **Sorvegliante** (--> art. 30 punto 8)**:** le spese eccedenti i limiti previsti (--> art.40 Riepilogo dei limiti e delle garanzie – Assistenza casa) rimangono a carico del ***Contraente***, alle tariffe concordate tra ***Blue Assistance*** e l'Istituto di Vigilanza. Se, per ragioni obiettive, non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni saranno impartite da ***Blue Assistance***
3 **Riparatore/manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi** (--> art. 31 punto 3): il costo della prestazione è a totale carico del ***Contraente***
4 **Riparatore di elettrodomestici** (--> art. 31 punto 4): sono esclusi i costi dei materiali necessari per le riparazioni
5 **Spese di trasloco** (--> art.32): sono a carico del ***Contraente:***
- le spese dei traslochi effettuati più di 60 giorni dopo il ***sinistro***
- i costi di deposito
- ogni altro costo diverso dalle spese di uscita e di manodopera.

ART. 39 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio dell'elettricista (-->art. 30 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato), se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:

1 corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo di almeno una delle persone residenti nell'immobile assicurato
2 interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
3 guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'immobile assicurato a monte del contatore.

Blue Assistance non è tenuta all'invio di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura presso l'immobile assicurato (-->art. 30 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato):

- in presenza di rottura, guasto od otturazione di rubinetti, di tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato
- se la rottura, il guasto o l'otturazione delle tubature fisse dell'impianto idraulico è stata causata dalla negligenza di uno dei residenti nell'immobile assicurato
- se il mancato scarico delle acque nere è stato causato da rigurgiti di fogna.

Blue Assistance non invierà un idraulico presso l'immobile assicurato anche nel caso in cui la mancanza d'acqua derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

ART. 40 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

Bcc Assicurazioni pagherà l'indennizzo con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA CASA		
Articolo/Comma	**Garanzia**	**Limite di indennizzo €**
30 punto 1	Elettricista	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
30 punto 2 e punto 3	Fabbro	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
30 punto 4 e punto 5	Idraulico	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
30 punto 6 e punto 7	Personale specializzato in tecniche di asciugatura	500 per sinistro elevato a 1.000 per annualità
30 punto 8	Sorvegliante	350 per sinistro elevato a 500 per annualità
30 punto 9	Termoidraulico	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
31 punto 1	Spese d'Albergo	150 al giorno con il massimo di 600 per annualità
31 punto 2	Spese per rientro anticipato	500 per annualità elevato a 1.000 se il residente deve rientrare dall'estero
31 punto 3 e 4	Spese per l'eventuale invio di riparatori	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
32	Spese di trasloco	1.000 per sinistro elevato a 2.000 per annualità
33	Prestazioni per gli animali domestici	fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia e annualità

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 41 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'immobile assicurato deve essere ubicato entro i confini della Repubblica italiana e dello Stato Città del Vaticano.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

PARTE COMUNE

ART. 42 - A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

In caso di sinistro

Gli atti e i diritti necessari per accertare e liquidare i danni spettano solo al Contraente, che però può chiedere il subentro dell'Assicurato.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti per l'Assicurato (se diverso dal Contrante) e per i terzi.
È quindi esclusa la possibilità di impugnativa.

Indennizzo

Può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

ART. 43 - VALUTAZIONE DEL DANNO

Il valore del danno può essere concordato in due diversi modi:

1. da ***Bcc Assicurazioni*** o persona incaricata, con il Contraente o persona da lui designata
2. a richiesta di una delle parti, fra due Periti, nominati con atto unico uno da ***Bcc Assicurazioni*** e uno dal Contraente.

I due Periti ne nominano un terzo su richiesta di uno di essi o quando sono in disaccordo.

Ruolo dei Periti

Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Ogni Perito può farsi assistere da altre persone, che non hanno diritto di voto.

Se una delle parti non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sul terzo, le nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale competente nel luogo del Sinistro.

Spese dei Periti

Ogni parte sostiene le spese del proprio perito e metà del terzo.

ART. 44 - COMPITI DEI PERITI

I Periti:

1. indagano su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificano:
   - se le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali sono esatte
   - se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio
   - se il Contraente e/o l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
3. verificano l'esistenza, la qualità e la quantità di beni assicurati e ne determinano il valore al momento del Sinistro
4. stimano e liquidano il danno, comprese le spese di salvataggio.

Se le operazioni sono svolte in contraddittorio tra le Parti, i risultati sono raccolti in un verbale, che contiene le stime dettagliate, in due copie, una per ***Bcc Assicurazioni*** e una per il Contraente.

I risultati delle valutazioni dei punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione del contratto.
Rimangono possibili azioni o eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere dichiarato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti a osservare formalità giudiziarie.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e Rapina.

ART. 45 - COMPENSI DEI PERITI

Entro la somma assicurata, in caso di Sinistro, ***Bcc Assicurazioni*** rimborsa:

- le spese e i compensi del perito nominato dal Contraente
- la parte a carico del Contraente, in caso di nomina del terzo perito

Limite: fino al 10% del danno indennizzabile, massimo 5.000 euro.
Il Contraente deve dare prova delle spese per i periti.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e Rapina.

ART. 46 - VERIFICA DEI BENI ASSICURATI

Bcc Assicurazioni può sempre visitare i beni assicurati; il Contraente o l'Assicurato deve fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

L'Assicurato deve inoltre rendere disponibili, presso l'ubicazione assicurata, i residui dei beni danneggiati e/o riparati, compresi i beni danneggiati da fenomeno elettrico per consentire l'eventuale ispezione da parte del perito incaricato da ***Bcc Assicurazioni***.

Se non si rispetta questa richiesta, si perde il diritto all'Indennizzo.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

ART. 47 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'Assicurato dichiara in modo consapevole e volontario un danno superiore alla realtà (esagerazione dolosa), perde il diritto all'Indennizzo.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 48 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Bcc Assicurazioni indennizza i danni solo fino alla somma assicurata, escluso il caso delle spese per obbligo di salvataggio[8].

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

ART. 49 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la denuncia, ***Bcc Assicurazioni*** anticipa fino al 50% dell'indennizzo presumibile sulla base delle stime preliminari.

Condizioni

L'anticipo è possibile solo se si verificano tutte queste condizioni:

1. il danno indennizzabile è superiore al 20% della somma assicurata
2. non esistono ragionevoli e giustificabili dubbi sull'indennizzabilità del sinistro
3. il Contraente/Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
4. sull'immobile assicurato non esistono vincoli, interessi di terzi o ipoteche
5. l'Assicurato non si trova in stato fallimentare.

Valida per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e rapina.

[8] Art. 1914 del Codice civile.

ART. 50 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Offerta

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, ***Bcc Assicurazioni*** comunica all'Assicurato l'offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Pagamento

Nei successivi 30 giorni ***Bcc Assicurazioni*** indennizza il danno accertato o concordato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostra che non ha commesso o agevolato il danno con dolo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 51 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Assicurato o Contraente devono:

1. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di ***Bcc Assicurazioni***
2. avvisare per iscritto l'Intermediario o ***Bcc Assicurazioni*** entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza
3. entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
   - fare denuncia all'autorità competente, indicando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno
   - inviarne copia a ***Bcc Assicurazioni***
4. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto all'indennizzo indennità
5. preparare:
   - un elenco dettagliato dei danni subiti, indicando qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché
   - a richiesta, anche uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, indicando il valore di ciascuna e mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da ***Bcc Assicurazioni*** o dai periti per indagini e verifiche

Se non si rispetta una di queste richieste, si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

ART. 52 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, ***Bcc Assicurazioni*** rinuncia alla rivalsa verso:

1. le persone che in qualità di ospiti dell'Assicurato, sono presenti nell'abitazione assicurata
2. il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini dell'Assicurato
3. i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere

se l'Assicurato a sua volta rinuncia a rivalersi sui responsabili.

Il diritto di rivalsa consente a ***Bcc Assicurazioni*** di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato.

ART. 53 - CALCOLO DEL DANNO

Il danno al fabbricato è calcolato secondo la forma Valore a nuovo, e quindi ***Bcc Assicurazioni*** paga:

- **per i Fabbricati**: la spesa per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'Assicurato ricostruisce il fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro, nell'indennizzo sono compresi gli oneri documentati:

a) di progettisti e consulenti per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori
b) di urbanizzazione

Limite massimo di indennizzo di 10.000 euro per le spese e gli onorari indicati alle lettere a) e b).

La liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della normativa vigente in ambito di

edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza al momento del sinistro. Qualora ciò non avvenisse ***Bcc Assicurazioni*** liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del sinistro ai sensi della normativa vigente.

Per i titoli di credito:

1. ***Bcc Assicurazioni*** paga l'importo previsto dopo la loro scadenza (se prevista), a meno che non si stabilisca in modo diverso
2. se prevista la procedura di ammortamento, l'Assicurato deve restituire l'Indennizzo appena gli stessi sono diventati inefficaci
3. il valore è quello indicato sugli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

VALORE A NUOVO:
È una formula assicurativa che prevede che l'indennizzo sia pari alla spesa per la completa riparazione o per il nuovo acquisto del bene assicurato, senza tener conto del livello di degrado, del rendimento economico o dell'uso.

Esempio
Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.
Costo di ripristino del pavimento: 5.000 euro Indennizzo: 5.000 euro.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche: 800 euro
Indennizzo: 800 euro.

ART. 54 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Bcc Assicurazioni indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili secondo la Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni.
Se la riparazione non è economicamente conveniente o non è possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate perché i beni non sono più in commercio e/o in produzione, ***Bcc Assicurazioni*** prende in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level):

- riportato nel listino prezzi dell'azienda produttrice dell'apparecchiatura se la marca originaria è ancora disponibile sul mercato
- per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro se la marca originaria non è più disponibile sul mercato.

ART. 55 - SOSTITUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI CON PRODOTTI RIGENERATI/RICONDIZIONATI

Bcc Assicurazioni, in collaborazione con il Partner di riferimento, s'impegna a sostituire i beni danneggiati da eventi indennizzabili secondo la Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni e non riparabili con beni rigenerati /ricondizionati se Il contraente/assicurato sceglie questa soluzione.

Cosa fare
Il contraente/assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
per iscritto all'Intermediario o a ***Bcc Assicurazioni***
oppure
tramite l'Area Clienti se ha aderito:

areaclienti@bccassicurazioni.bcc.it

Cosa si considera
Per la sostituzione si tiene conto:

- delle specifiche tecniche e caratteristiche del bene danneggiato (ad esempio marca e modello)
- della vetustà e delle condizioni del dispositivo originale al momento del sinistro
- del colore del dispositivo originale se disponibile.

Come viene sostituito
Il fiduciario fornisce un prodotto pari o equivalente al bene danneggiato.

La consegna e installazione dei beni rigenerati/ricondizionati (elettrodomestici) avviene su tutto il territorio nazionale entro 7 giorni lavorativi dalla data della chiusura della perizia.

L'eventuale ritiro del bene RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) dismesso è a carico del Partner di riferimento.

La responsabilità dei beni forniti resta in carico al Partner per un periodo di 24 mesi.

Bcc Assicurazioni può in qualsiasi momento, con semplice comunicazione preventiva, porre fine all'accordo di collaborazione in essere e modificare il contenuto dell'accordo e/o il Partner.

Per questa forma di indennizzo non sono previste franchigie e/o scoperti.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 56 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a ***Bcc Assicurazioni*** entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente da lui ricevuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, ***Bcc Assicurazioni*** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 57 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Bcc Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. ***Bcc Assicurazioni*** ha il diritto di rivalersi sull' Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di ***Bcc Assicurazioni*** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra ***Bcc Assicurazioni*** e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Bcc Assicurazioni non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SEZIONE ASSISTENZA CASA

ART. 58 - OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA CASA
In caso di sinistro il ***Contraente*** o uno dei residenti nell'immobile assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24

- **dall'Italia al numero: 800 257 114 (numero verde)**
- **dall'estero o dall'Italia al numero: +39 02 26 962 499 (numero a pagamento)**

e comunicare:

1. il tipo di prestazione di cui necessita
2. l'indirizzo dell'immobile assicurato
3. il suo nome e cognome
4. il numero di ***polizza*** preceduto dalla sigla: ASSF
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il numero telefonico al quale ***Blue Assistance*** lo richiamerà.

Il Contraente e/o i residenti nell'immobile assicurato devono richiedere telefonicamente a ***Blue Assistance*** le prestazioni garantite subito dopo il sinistro, altrimenti perdono il diritto al rimborso o all'indennizzo, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con ***Blue Assistance*** per causa di forza maggiore (ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il Contraente e/o i residenti nell'immobile assicurato devono documentare in

maniera esaustiva la causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso). A parziale deroga dell'Art. 64 – Altre assicurazioni, se l'Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo rischio è obbligato a dare avviso del sinistro a ***Bcc Assicurazioni*** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni, fermi i limiti previsti, sono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 59 - OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il Contraente e/o i residenti nell'immobile assicurato devono fornire in originale tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute delle spese, ecc.) che la Struttura Organizzativa richiederà per l'erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

Il ***Contraente*** deve rimborsare a ***Bcc Assicurazioni*** le spese da questa sostenute per l'erogazione di prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

ART. 60 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il Contraente e l'Assicurato devono sempre fare dichiarazioni precise e complete su tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.
Se non lo fanno possono perdere del tutto o in parte il diritto al rimborso o all'indennizzo e l'assicurazione può cessare[9].

ART. 61 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se nel corso del contratto il rischio:

- diminuisce: Il Contraente o l'Assicurato lo comunica a ***Bcc Assicurazioni***, che riduce il premio o le rate di premio successivi e rinuncia al diritto di recesso.
- aumenta: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo a ***Bcc Assicurazioni*** con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da ***Bcc Assicurazioni*** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione.

Se il Contraente o l'Assicurato non comunica gli aggravamenti di rischio in buona fede, mantiene il diritto all'indennizzo integrale dei danni.
In questo caso ***Bcc Assicurazioni*** ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ESEMPIO:
Aggravamento del rischio: nel fabbricato assicurato (villa) viene installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. In questo caso il rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento del rischio di incendio.

ART. 62 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le modifiche all'assicurazione devono essere scritte.

ART. 63 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che riguardano l'***assicurazione***, fatto salvo quanto previsto per le denunce di ***sinistro*** devono essere fatte:

a) con lettera raccomandata indirizzata a:
Bcc Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
b) inviando pec a:
bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Tutte le richieste di informazioni relative alle coperture offerte possono essere fatte:

c) telefonando a:
numero verde: 800.316233
d) inviando mail a:
infore@bccassicurazioni.bcc.it

Bcc Assicurazioni effettua le comunicazioni che riguardano l'***assicurazione*** secondo le modalità scelte dal ***Contraente*** e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della ***polizza***.
Il ***Contraente*** si impegna a comunicare subito a ***Bcc Assicurazioni*** eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche attraverso l'Area Clienti o attraverso l'***intermediario***.

[9] artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

ART. 64 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se esistono o sono state sottoscritte in seguito altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato devono comunicarlo a ***Bcc Assicurazioni***.
In caso di sinistro:
- devono avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri
- possono chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto in base al singolo contratto, ma l'indennizzo totale non deve superare l'ammontare del danno.

Se non lo comunica dolosamente, ***Bcc Assicurazioni*** non è obbligata a pagare l'indennizzo.

ART. 65 - ONERI FISCALI DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico del Contraente.

Queste le aliquote:
- 22,25% per le sezioni Incendio e Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile
- 10,00% per la sezione Assistenza (Casa).

ART. 66 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 67 - OBBLIGHI DI BCC ASSICURAZIONI IN CASO DI MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Se l'***Assicurazione*** è emessa in abbinamento a un mutuo o a un finanziamento e ***Bcc Assicurazioni*** si avvale della facoltà di recesso (--> art. 78 - Recesso in caso di sinistro, Art. 77 - Disdetta dell'assicurazione), ***BCC Assicurazioni***:

1 mantiene la copertura sino alla scadenza del mutuo o finanziamento, solo per:
- **a)** incendio
- **b)** fulmine
- **c)** esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- **d)** implosione
- **e)** caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti; velivoli spaziali loro parti o cose trasportate
- **f)** urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via
- **g)** onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica

2 emette un'appendice che annulla le parti non più valide o un nuovo contratto, con effetto dalla data del recesso comunicato all'Assicurato

3 rimborsa il premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

ART. 68 - DOLO E COLPA GRAVE

Bcc Assicurazioni:
- **a)** non indennizza i danni causati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato.
- **b)** indennizza i danni:
  - anche se causati con colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato o dalle persone di cui devono rispondere per legge.
  - causati con dolo dalle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge.

ART. 69 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 70 - SANZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONE NON OPERATIVA

La Polizza non opera se garantire la copertura, pagare un sinistro o fornire qualsiasi prestazione può esporre ***Bcc Assicurazioni*** anche solo al rischio di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che ***Bcc Assicurazioni*** deve rispettare.

ART. 71 - SCONTI

Condizioni

1 Classe Energetica

Se alla data di stipula della polizza il Contraente/Assicurato dichiara che l'abitazione è in classe energetica A1, A2, A3, A4, B ha diritto a uno sconto del 5%.

2 Domotica

Se alla data di stipula della polizza il Contraente/Assicurato ha dichiarato di avere un impianto di domotica certificato di livello 3 a norma CEI che preveda le seguenti funzioni:

- antintrusione
- rilevazione incendio (UNI 9795) se non è prevista gestione separata
- sistema antiallagamento e/o rilevazione gas
- controllo carichi oppure controllo remoto

ha diritto a uno sconto del 5%.

3 Convenzione Socio/Dipendente

Variazione delle condizioni

In caso di variazioni delle condizioni di cui ai punti precedenti, il Contraente/Assicurato lo deve comunicare a ***Bcc Assicurazioni*** che adegua il premio di polizza alla prima scadenza.
Se il Contraente/Assicurato non accetta l'aumento del Premio, il contratto è annullato.

Se al momento del sinistro le condizioni di cui ai punti 1 e/o 2 sono cessate senza comunicazione, l'indennizzo è ridotto del 10%.

ART. 72 - MISURE DI ADATTAMENTO

Se l'Assicurato adotta, una o più delle misure di protezione e prevenzione per l'abitazione assicurata riportata in tabella, beneficia della riduzione dello scoperto/franchigia del 50% in caso di sinistro.

Garanzia	Misura di adattamento
Eventi atmosferici (art. 9):	rinforzi e protezione delle aperture (ad esempio infissi anti-tempesta e vetri antimpatto)
Eventi atmosferici: grandine (art. 9)	tende e tapparelle antigrandine e tegole resistenti agli impatti e vetri antimpatto
Fenomeno elettrico (art. 8)	parafulmini
Sovraccarico neve (art. 10)	grondaie esterne ad alta portata

Se al momento del sinistro, ***Bcc Assicurazioni*** verifica che le misure di protezione e prevenzione non sono conformi a quanto dichiarato o non sono istallate a regola d'arte, vanificandone il funzionamento, si applica lo scoperto e/o franchigia di polizza come se le misure di adattamento non fossero esistite.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

ART. 73 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

In occasione del tacito rinnovo della polizza ***Bcc Assicurazioni*** può:

1) applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa, oppure
2) rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se Il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, ***Bcc Assicurazioni*** comunica tramite lettera al Contraente le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'Intermediario.

Se accetta le nuove condizioni

Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio le accetta pagando il premio entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (--> 74 - Pagamento

del premio).
Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni
Il Contraente, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.
Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto. Non serve inviare disdetta da parte del Contraente (--> 77 - Disdetta dell'assicurazione).
Quando la Polizza prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'intermediario (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della Polizza e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza.

NOTA BENE:
Quali spese rientrano Combined Ratio?
Le spese di cui tiene conto ***Bcc Assicurazioni*** sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.

ART. 74 - PAGAMENTO DEL PREMIO

A chi si paga
Il premio deve essere pagato all'Intermediario oppure a ***Bcc Assicurazioni***.

Come e quando si paga
Il pagamento del premio può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato a ***Bcc Assicurazioni*** o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato a ***Bcc Assicurazioni*** o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bancomat o carta di credito/debito
- addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA
- denaro contante nei limiti consentiti dalla legge e altri mezzi di pagamento attivati presso l'intermediario.

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla firma del contratto. I premi o le rate di premio successivi devono essere pagati alle scadenze stabilite.
Il premio può essere pagato, senza costi aggiuntivi, in rate mensili. In questo caso il primo premio corrisponde a due mensilità

Cosa succede se non si pagano i premi o le rate successivi
l'Assicurazione è sospesa:
1 in caso di pagamento tramite SEPA, dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza
2 in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno di scadenza della rata successiva alla prima rata non pagata
3 in caso di pagamento in altri modi, dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento

in tutti e 3 i casi riprende dalle 24 del giorno del pagamento.
I premi successivi e quelli scaduti devono comunque essere pagati[10]

[10] Art. 1901 del Codice civile.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE

ART. 75 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Quando inizia

L'Assicurazione inizia:

- dalle 24 del giorno indicato in polizza, se si è pagato (premio intero o prima rata), altrimenti dalle 24 del giorno di pagamento.
- in caso di pagamento mensile, dalle 24 del giorno indicato in polizza se la procedura Sepa ha buon esito, altrimenti dalle 24 del giorno indicato nel contratto purché il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.

Quanto dura

L'Assicurazione dura minimo un anno ed è prorogata in automatico di anno in anno.
Può avere durata poliennale.

Quando Termina

L'Assicurazione termina:

- in caso di durata annuale, o poliennale senza riduzione del premio: inviando disdetta (--> Art. 77 - Disdetta dell'assicurazione)
- in caso di durata poliennale compresa tra due e cinque anni e con riduzione del premio: automaticamente alla scadenza indicata senza facoltà di disdetta
- in caso di durata poliennale superiore a cinque anni e con riduzione del premio: inviando disdetta (-->Art. 77 - Disdetta dell'assicurazione).

COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE

ART. 76 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Quando è possibile

1. in caso di finanziamento espressamente indicato in polizza, entro 60 giorni dal momento in cui è stata sottoscritta la polizza;
2. in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni della data di conclusione dello stesso, a condizione che non siano stati denunciati sinistri.
3. in caso di acquisto delle garanzie terremoto, inondazione e alluvione forma completa in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni, a partire dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Come

- con raccomandata: ***Bcc Assicurazioni*** S.p.A. Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Effetti

- ***Bcc Assicurazioni*** e Contraente non hanno più obblighi contrattuali dalle 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata (timbro postale) o di consegna della PEC (ricevuta del gestore della PEC)
- il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato al netto delle imposte per il periodo di assicurazione non goduto (cioè tra la comunicazione di recesso e la scadenza del Contratto).

premio da rimborsare = ***premio*** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)
ESEMPIO:
premio imponibile di ***polizza*** 100 euro
Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)
polizza annuale con 360 gg di copertura
€ 100 x (gg 320 / gg 360) = 88,88 euro da rimborsare

ART. 77 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Come e quando è possibile

Con raccomandata o PEC spedite almeno 30 giorni:

- prima della scadenza per assicurazioni di durata annuale
- prima della scadenza del quinto anno per assicurazioni con durata poliennale superiore a

cinque anni e con riduzione di premio
- prima della scadenza di ogni singola annualità per assicurazioni con durata poliennale senza riduzione di premio.
  In caso di disdetta di polizza poliennale con pagamento a premio unico, ***Bcc Assicurazioni*** rimborsa la parte di premio pagato (al netto delle imposte) per le annualità rimanenti.

premio da rimborsare = ***premio*** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti / gg copertura pagati)
ESEMPIO:
premio imponibile di ***polizza***: 1.000 euro (pagato in unica soluzione)
Disdetta spedita 30 gg prima della fine della terza annualità (= 2550 gg di copertura non goduta)
polizza decennale con 3.600 gg di copertura
€ 1.000 x (gg 2.550 / gg 3.600) = 708,33 euro da rimborsare

Se la disdetta non è spedita nei tempi
- l'assicurazione si rinnova per un altro anno
- la disdetta sarà valida per l'anno successivo senza che il Contraente mandi altre comunicazioni.

ART. 78 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Bcc Assicurazioni può recedere dall'Assicurazione:
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno da quando l'indennizzo è stato pagato o rifiutato
- scrivendo al Contraente con raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione.

Bcc Assicurazioni inoltre:
- entro 15 giorni dall'efficacia del recesso rimborsa la parte di premio per il periodo di assicurazione non goduto (al netto delle imposte)

e
- può recedere dall'assicurazione anche se incassa i premi che sono scaduti dopo la denuncia del sinistro.
- revoca l'addebito in caso di pagamento tramite Sepa. Se il pagamento è mensile il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di *premio* successiva al preavviso di 30 giorni.

ESEMPIO:
Bcc Assicurazioni a seguito di ***sinistro*** ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'***indennizzo***; se non sei soddisfatto entro il 30 maggio (cioè entro il 60° giorno) puoi comunicare il recesso a ***Bcc Assicurazioni***. La tua *assicurazione* cessa il 30 giugno (cioè il 30° giorno successivo). ***Bcc Assicurazioni*** ti restituisce il *premio* pagato e non goduto entro il 15 luglio (cioè dopo il 15° giorno successivo).

ART. 79 - ESTINZIONE ANTICIPATA (ANCHE PARZIALE) O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO
Se l'***Assicurazione*** è emessa insieme a un ***mutuo ipotecario*** che viene estinto (anche parzialmente) prima della scadenza o è trasferito in un altro Istituto di Credito, il ***Contraente*** può chiedere a ***Bcc Assicurazioni*** di annullare questa ***Assicurazione***.
Il ***Contraente***:
- comunica per iscritto ***Bcc Assicurazioni*** la data dell'estinzione o del trasferimento
- ha diritto al rimborso del ***premio*** pagato (al netto delle imposte) dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza
- può chiedere ***Bcc Assicurazioni***:
  1 di proseguire il contratto alle stesse condizioni, oppure
  2 di proseguire il contratto fino alla sua scadenza, ma alle diverse condizioni stabilite con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate ***Bcc Assicurazioni***.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo ***premio*** annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di ***rischio*** da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25

Esempio di calcolo ***premio*** unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di ***rischio*** da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

ART. 80 - MUTUO O FINANZIAMENTO RINEGOZIATO

Se il mutuo o il finanziamento sono rinegoziati:

- la polizza continua alle condizioni stabilite in origine, oppure
- le condizioni possono essere modificate con una nuova polizza.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)
Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)
Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato

se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.
In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del Premio (Codice civile Art. 1901)
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore,

nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)
Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Codice civile Art.1913)
L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si

prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Il glossario fa parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto

ABITAZIONE	L'insieme dei locali destinati a civile ***abitazione*** facenti parte del ***fabbricato*** indicato in ***polizza d***ove l'***Assicurato*** e i suoi ***familiari*** conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono. Può essere principale se abitata per la maggior parte dell'anno o secondaria se abitata saltuariamente.
ALLAGAMENTO	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causata da eventi diversi da ***terremoto***, ***inondazioni***, ***alluvioni,*** eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine, ***cedimento***, ***franamento***, crollo, collasso strutturale, e non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
ANTISISMICO	Abitazione conforme ai principi definiti nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni o fabbricati su cui sono stati effettuati interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per la messa in sicurezza dei fabbricati quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. La certificazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche deve essere messa a disposizione di Bcc Assicurazioni a semplice richiesta.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, ***conduttori esterni***, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell'***Azienda***, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
APPARTAMENTO	Parte di ***fabbricato*** destinato ad ***abitazioni*** tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del ***fabbricato.***
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'***Assicurazione***
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BCC ASSICURAZIONI	BCC Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI).
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.

BIOEDILIZIA	Abitazione costruita con prodotti edili che hanno un ridotto impatto ambientale, rispettando i requisiti per i materiali da costruzione previsti nell'ambito dei più importanti sistemi di certificazione e valutazione degli edifici, quali ITACA, LEED, SB100, Green Building e che forniscono la garanzia del rispetto della salute e della sicurezza degli utenti finali e dei lavoratori.
BOMBA D'ACQUA	Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.
BRADISISMO	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
CEMENTO ARMATO	Fabbricato con strutture portanti verticali costituite essenzialmente da un conglomerato o calcestruzzo di cemento, sabbia e ghiaia in opportune proporzioni e da un'armatura metallica in esso immersa. Le pareti esterne ed i muri interni possono essere costruiti anche in muratura.
CONTENUTO	Mobilio ed arredamento in genere per ***abitazione*** e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'***abitazione*** e/o di uso privato posti nelle ***dipendenze*** e/o ***pertinenze***. Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il ***fabbricato*** non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al ***fabbricato*** dall'***assicurato*** locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono compresi i depositi di carburante fino ad un limite di: a) 500 lt. di gasolio; b) 200 lt di benzina; sempreché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrate o no, ubicati all'esterno del fabbricato assicurato o nelle dipendenze/pertinenze.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'***Assicurazione*** sottoscrivendo la ***Polizza***. Il ***Contraente*** e l'***Assicurato*** possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DESTINAZIONE D'USO	Fabbricato destinato a civile abitazione (***appartamento o villa***), comprensivo di eventuale ufficio o studio professionale privato al suo interno: **a)** ad uso abitazione principale o secondaria; **b)** in locazione, usufrutto o comodato d'uso; **c)** anche se in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o vuoto e/o inoccupato, ma non abbandonato.
DIPENDENZE E/O PERTINENZE	Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al ***fabbricato*** o, se non adiacenti, al servizio dello stesso quali a titolo esemplificativo e non limitativo: box, garage, cantine, soffitte, centrale termica, depositi per attrezzi.

ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad ***Esplosione***; - per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
EVENTO CATASTROFALE	Evento naturale disastroso che determina il passaggio da una condizione di benessere ad una di rovina e di miseria. Ai fini della presente polizza, gli eventi catastrofali assicurati sono l'***inondazione***, l'***alluvione*** e il ***terremoto***.
FABBRICATO	L'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrate; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome e impianti geotermici; impianti di prevenzione e allarme, citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio degli impianti del ***fabbricato***; il collettore, impianto per mezzo del quale viene distribuito calore nel ***fabbricato***; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o ***dipendenze***, ***pertinenze***; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco. È compreso tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura ad esclusione degli impianti di energia rinnovabile.
FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE	***Fabbricato*** in corso di costruzione o in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e nel caso in cui tali modifiche interessino il ***tetto***, i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del ***fabbricato*** stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all'interno del ***fabbricato***, lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione.
FABBRICATO IN LOCAZIONE A TERZI/COMODATO D'USO/USUFRUTTO	***Fabbricato*** per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.
FAMILIARI	Il coniuge o convivente more uxorio dell'***Assicurato***/***Contraente***; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell'***Assicurato***/***Contraente*** purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affido, nonché i figli dell'***Assicurato*** fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Famigliare assicurato.
FENOMENO ELETTRICO	Sono manifestazioni di ***fenomeno elettrico***: 1 **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; 2 **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; 3 **sovratensione**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANA/FRANAMENTO	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'***Assicurato***.
FURTO	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE	Comprende **gli impianti fotovoltaici, i Pannelli solari termici e gli impianti eolici ad uso domestico**. **Gli Impianti fotovoltaici** sono un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica. Tale sistema è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Esistono i pannelli fotovoltaici da balcone che non possono avere sistemi di accumulo e superare la potenza di 1kwp. **I Pannelli solari termici** sono impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore (il collettore, simile ad un radiatore, attraverso il quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio), il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici. **Gli Impianti eolici ad uso domestico** sono apparecchiature che convertono l'energia meccanica del vento in energia elettrica e che comprendono gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale. Esistono gli impianti eolici ad uso domestico cosiddetti: - micro - eolico che non superano la potenza di 1kwp - mini - eolico che non superano la potenza di 20kwp.
INCENDIO	Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da ***Bcc Assicurazioni*** in caso di ***Sinistro***.
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili ***Esplodenti*** ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INTERMEDIARIO	Le persone fisiche o le società che hanno in carico il contratto di assicurazione, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.
LASTRE	Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.

LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L'importo massimo che ***Bcc Assicurazioni*** si impegna a corrispondere in caso di ***Sinistro***.
MASSIMALE	Importo massimo dell'***indennizzo*** erogabile da ***Bcc Assicurazioni*** per ***sinistro***.
MISURE DI ADATTAMENTO	Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi sono interventi adottati, installati e mantenuti dagli assicurati per ridurre il rischio derivante da eventi climatici estremi.
POLIZZA	Il certificato di assicurazione che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
PREMIO	Somma dovuta dal ***Contraente*** a Bcc Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di Assicurazione per la quale Bcc Assicurazioni, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a ***Valore intero*** o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in ***Polizza*** deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del ***Sinistro*** risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'***Indennizzo*** viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il ***Sinistro***.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'***Assicurato***.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a ***Esplosione***. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'***Assicurazione***.
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il ***Fabbricato*** dagli agenti atmosferici.

TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
VALORE A NUOVO	Per ***Fabbricato*** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il ***Fabbricato*** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per ***Macchinario, Attrezzature ed arredamento***: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE INTERO	Forma di ***Assicurazione*** che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del ***Sinistro*** viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, ***Bcc Assicurazioni*** risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del C.C.
VALORI	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
VELOCIPEDE	Si intende: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
VILLA	***Abitazione*** unifamiliare oppure ***appartamento*** facente parte di ***fabbricato*** destinato ad ***abitazioni*** tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

Glossario Assistenza Casa

ASSICURATO (ASSISTENZA CASA)	Il Contraente e i componenti del nucleo familiare conviventi, come risultano dal certificato di stato di famiglia.
BLUE ASSISTANCE	Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Bcc Assicurazioni, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
EFFETTO/DURATA (ASSISTENZA CASA)	La Data Effetto della Polizza è la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. La Durata della Polizza è il periodo compreso tra la decorrenza e la scadenza del contratto.
ESTENSIONE TERRITORIALE	Italia.
PRESTAZIONI (ASSISTENZA CASA)	L'assistenza da erogarsi in natura da parte di Bcc Assicurazioni tramite Blue Assistance S.p.A., nel momento del bisogno.
SINISTRO (ASSISTENZA CASA)	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Mod. B77 – Ed. 07/2025

BCC Assicurazioni S.p.A.
Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia – Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 – Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. – C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* – REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 – Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco – Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
www.bccassicurazioni.com